

REGOLAMENTO (CEE) N. 3606/86 DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 1986

che istituisce un'azione eccezionale d'urgenza a favore delle zone svantaggiate dell'Irlanda

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che le condizioni climatiche avverse subite nel 1985 e nel 1986 dagli agricoltori delle zone svantaggiate dell'Irlanda, definite dalla direttiva 85/350/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Irlanda) ⁽³⁾, hanno aggravato le difficoltà naturali permanenti di queste zone e hanno moltiplicato le difficoltà di tesoreria causate da due stagioni di costi elevati e di produzione scarsa;

considerando che, per migliorare con effetto immediato i redditi degli agricoltori di queste zone è necessario prevedere, a titolo eccezionale, un'azione d'urgenza; che, date le difficoltà di bilancio dell'Irlanda, per realizzare questa azione, è indispensabile prevedere un intervento della Comunità; che un supplemento alle indennità compensative previste nel titolo III del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ⁽⁴⁾ rappresenterebbe un mezzo idoneo per ripartire detto intervento senza spese e dilazioni amministrative,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per aiutare gli agricoltori irlandesi delle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di

montagna e di talune zone svantaggiate ⁽⁵⁾ a superare le difficoltà eccezionali conseguenti alle condizioni climatiche avverse del 1986, è istituita a titolo eccezionale un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agraria comune ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/85 ⁽⁷⁾.

2. L'azione comune consiste in un contributo finanziario della Comunità ai pagamenti effettuati dall'Irlanda in complemento alle indennità compensative versate nel 1986 conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 797/85. L'azione è limitata ai pagamenti supplementari effettuati nell'ambito dei regimi applicabili nel 1986 e deve rispettare i limiti e le condizioni previsti agli articoli 14 e 15 del regolamento citato.

Articolo 2

1. La durata di applicazione dell'azione comune di cui all'articolo 1 è di un anno.

2. Il contributo della Comunità è limitato a 20 milioni di ECU.

Articolo 3

Gli articoli 24, 25, 27 e 28 del regolamento (CEE) n. 797/85 sono applicabili all'azione comune di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 novembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. JOPLING

⁽¹⁾ GU n. C 287 del 14. 11. 1986, pag. 5.

⁽²⁾ Parere reso il 14 novembre 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 187 del 19. 7. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17.